



**CONSIGLIO dell'ORDINE
degli AVVOCATI Di BARI**
Camera Penale di Bari

TRIBUNALE di BARI
Sezione dei giudici
per le indagini preliminari

La Presidente della sezione gip/gup, dr. Rosa Anna Depalo, con il Presidente aggiunto dr. Antonio Diella (entrambi all'uopo delegati dal Presidente del Tribunale), ed il Presidente della Camera penale di Bari avvocato Gaetano Sassanelli, all'uopo delegato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari,

dato atto della necessità di uniformare le prassi applicative dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al gratuito patrocinio (art. 74 T.U. spese di giustizia) ed equiparati, collaboratori di giustizia (art. 115 T.U. spese di giustizia), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U. spese di giustizia), imputati irreperibili, dichiarati o di fatto (art. 117 T.U. spese di giustizia);

dato altresì atto della difficile situazione del personale amministrativo assegnato a questa sezione e che, per l'esiguità dei funzionari ed operatori assegnati, non è in grado di assicurare con la dovuta tempestività ai numerosi incombenti connessi ai procedimenti di liquidazione degli onorari difensivi;

valutata pertanto l'opportunità di prevedere modalità di presentazione delle istanze di liquidazione di detti onorari, che favoriscano lo snellimento delle relative procedure;

considerato l'esito delle riflessioni congiuntamente svolte sul tema, nel corso di plurime riunioni ad esso dedicate;

tenuto conto delle recenti modifiche apportate all'art. 83 del testo unico sulle spese di giustizia dall'art. 1 comma 783 della legge finanziaria n. 208 del 28 dicembre 2015,

PREMESSO CHE

Il D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 prevede ampi margini discrezionalità nella quantificazione dei compensi professionali spettanti ai difensori al fine di adeguarli alle caratteristiche, all'urgenza, al pregio dell'attività prestata, all'importanza, alla natura, alla complessità del procedimento, alla gravità e al numero delle imputazioni, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ai contrasti giurisprudenziali, all'autorità giudiziaria dinanzi a cui si svolge la prestazione, alla rilevanza patrimoniale, al numero dei documenti da esaminare, alla continuità dell'impegno all'esito ottenuto, al numero di udienze, pubbliche o camerale, diverse da quelle di mero rinvio, e al tempo necessario all'espletamento delle attività medesime, stabilendo che il giudice tiene conto dei valori medi che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento (art. 2).

Di contro, l'art. 106 bis del DPR 112/2002 (Titolo II – Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale) introdotto dall'art 1 co. 606, lett. b), della l. 27/12/13 nr. 147 – prevede:

«Art. 106-bis (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato)

1. *Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.*».

Si condivide, pertanto, la necessità di individuare criteri standardizzati di liquidazione dei compensi per semplificare e rendere rapida ed effettiva la liquidazione degli stessi, in maniera omogenea ed adeguata rispetto alla prestazione professionale.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le istanze di liquidazione degli onorari difensivi (per prestazioni rese in favore di imputati o persone offese ammesse al patrocinio a spese dello Stato) saranno depositate in udienza in modo da consentire al giudice di pubblicare il provvedimento di cui si tratta mediante lettura, unitamente al provvedimento conclusivo dell'udienza stessa, siccome prevede l'art. 83 comma 3 bis d.P.R. n. 115/2002
2. Le istanze di liquidazione dovranno essere depositate in triplice copia e contenere:
 - a) l'indicazione:
 - della data di conferimento dell'incarico difensivo;
 - dei numeri di RNR e RGIP del procedimento cui l'istanza si riferisce;
 - del giudice al quale è indirizzata l'istanza e del P.M. titolare del procedimento;
 - delle generalità dell'imputato o della parte offesa;
 - del codice fiscale/partita Iva del difensore istante
 - b) la dichiarazione di non aver presentato altre istanze di liquidazione onorari per lo stesso procedimento;
3. Alle istanze in parola dovranno essere allegati in triplice copia:
 - c) l'istanza di ammissione al patrocinio col relativo "depositato";
 - d) copia del decreto di ammissione col relativo "depositato" ovvero copia del provvedimento di nomina a difensore di ufficio;
 - e) stampa richiesta SIAMM;
 - f) certificato o autocertificazione di iscrizione nell'albo dei difensori per il patrocinio gratuito;
4. Le istanze di liquidazione proposte dai difensori nominati d'ufficio, vanno corredate con la documentazione suddetta, nonché con quella attestante l'avvenuto esperimento della procedura per il recupero del credito ovvero col decreto di irreperibilità o latitanza dell'imputato oppure, in mancanza, con la copia degli atti del procedimento da cui risulti l'irreperibilità di fatto dell'imputato.
5. In caso di impraticabilità, per qualsivoglia ragione, del deposito nella stessa udienza conclusiva del procedimento, le istanze di liquidazione devono essere depositate nella cancelleria dell'ufficio liquidazioni (funzionario dr. Liuzzi), preferibilmente nei giorni del martedì e giovedì. In tal caso, alla documentazione elencata ai punti nn. 2. e 3., deve aggiungersi la copia dei verbali delle udienze in cui è stato espletato l'incarico difensivo.
6. Nella liquidazione dei compensi dei quali si tratta si terrà conto dei criteri di seguito esplicitati.

Il compenso per ciascuna fase va commisurata alla tipologia di procedimento e/o di prestazione di cui si tratta (udienza preliminare e patteggiamento; giudizio abbreviato; interrogatorio a seguito di arresto e fermo e interrogatorio di garanzia; incidente di esecuzione con udienza, incidente probatorio, giudizi ex artt. 309 e 310 c.p.p. e assimilati, opposizione alla archiviazione; giudizio di cassazione; indagini difensive), assumendo come parametro di riferimento il valore medio di liquidazione in relazione ai reati appartenenti alla competenza del tribunale in composizione monocratica, con aumento del 20% per i reati di competenza del tribunale in composizione collegiale e del 40% per i reati di competenza della corte di assise.

A. Nell'udienza preliminare, nel patteggiamento (tabella 1) e nel giudizio abbreviato (tabella 2) si è previsto il compenso per la fase istruttoria per la sola ipotesi

- in cui la stessa sia effettivamente svolta, nonché un aumento del compenso per l'ipotesi in cui nel giudizio sia costituita almeno una parte civile.
- B. Nell'interrogatorio (tabella 3) il compenso è determinato in forma variabile a seconda che l'assistito si avvalga o meno della facoltà di non rispondere.
- C. Nell'incidente di esecuzione (tabella 4) il compenso è dovuto per la sola ipotesi in cui sia prevista l'udienza.
- D. Per la liquidazione del compenso spettante per l'attività svolta nel giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione (tabella 5), il GIP, ove competente, liquiderà il compenso per la fase decisionale solo qualora il difensore abbia partecipato, personalmente o mezzo di delegato, all'udienza.
- E. Per la liquidazione del compenso spettante per l'attività svolta in sede di indagini difensive (tabella 6) sono stati previsti il valore minimo (810 €) e quello massimo (1540 €) a cui il GIP farà riferimento calibrando l'importo ai criteri fissati dall'art. 2 del DM 55/14.
- F. Per più imputati si conviene un aumento del 20% per ogni parte, fino ad un massimo di quattro e del 10% per ogni parte ulteriore dalla quinta in poi.

I criteri così adottati sviluppano i calcoli di seguito schematizzati

TABELLA 1

<u>UDIENZA PRELIMINARE - PATTEGGIAMENTO</u>	<u>GU</u>	<u>COLL</u>	<u>ASS</u>
valori medi di liquidazione + coeff.		<u>20%</u>	<u>40%</u>
1.1 fase di studio	810	972	1134
1.2 fase introduttiva	990	1188	1386
1.3 fase decisionale	1350	1620	1890
totale	3150	3780	4410
totale con riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.Ldg. 115/02	<u>2100</u>	<u>2520</u>	<u>2940</u>
1.4 fase istruttoria (voce eventuale già ridotta di 1/3)	660	792	924
1.5 parte civile (voce eventuale già ridotta di 1/3)	200	250	300

TABELLA 2

<u>GIUDIZIO ABBREVIATO</u>	<u>GU</u>	<u>COLL</u>	<u>ASS</u>
valori medi di liquidazione + coeff.	<u>20%</u>	<u>40%</u>	<u>60%</u>
2.1 fase di studio	972	1134	1296
2.2 fase introduttiva	1188	1386	1584
2.3 fase decisionale	1620	1890	2160
totale	3780	4410	5040
totale con riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.Ldg. 115/02	<u>2520</u>	<u>2940</u>	<u>3360</u>
2.4 fase istruttoria (voce eventuale già ridotta di 1/3)	792	924	1056
2.5 parte civile (voce eventuale già ridotta di 1/3)	250	300	350

TABELLA 3

<u>INTERROGATORIO A SEGUITO DI ARRESTO O FERMO - INTERROGATORIO DI GARANZIA</u>	<u>GU</u>	<u>COLL</u>	<u>ASS</u>
valori medi di liquidazione + coeff.		<u>20%</u>	<u>40%</u>
	810	972	1134
totale con riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.Ldg. 115/02 in caso di risposta	<u>540</u>	<u>648</u>	<u>756</u>
totale con riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.Ldg. 115/02 facoltà di non rispondere	<u>250</u>	<u>300</u>	<u>350</u>

TABELLA 4
INCIDENTE DI ESECUZIONE con UDIENZA - PROBATORIO - 309CPP - 310
CPP - OPP. ARCH

	GU	COLL	ASS
valore medio di liquidazione + coeff.		<u>20%</u>	<u>40%</u>
4.1 fase di studio	810	972	1134
4.2 fase decisionale	1350	1620	1890
totale	2160	2592	3024
totale con riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.Ldg. 115/02	<u>1440</u>	<u>1728</u>	<u>2016</u>

TABELLA 5
GIUDIZIO CASSAZIONE

		20%	40%
valore medio di liquidazione + coeff.			
5.1 fase di studio	900	1080	1260
5.2 fase introduttiva	2520	3024	3528
totale	3420	4104	4788
totale con riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.Ldg. 115/02	<u>2280</u>	<u>2736</u>	<u>3192</u>
5.3 fase decisionale (voce dovuta solo in caso di partecipazione all'udienza già ridotta di 1/3)	1740	2088	2436


TABELLA 6
INDAGINI DIFENSIVE

	MIN	MAX
6.1 per l'attività di indagine	810	1540
per più imputati per ogni parte fino a 4 (per ogni posizione)	20%	
per più imputati per ogni parte a partire dalla 5 (per ogni posizione)	10%	
oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CAP		

7. Allo scopo di accelerare le procedure liquidative, il difensore :
- si impegna a far eleggere domicilio presso di sé all'interessato, in modo che la lettura del provvedimento equivalga a notificazione;
 - preciserà che la liquidazione è richiesta secondo gli importi forfettizzati indicati nelle tabelle;
 - all'istanza di liquidazione alleggerà il prototipo provvedimento corrispondente alla fattispecie che lo riguarda, tra quelli allegati al presente protocollo, preferibilmente completandolo con le parti variabili.

Bari, 11 gennaio 2016

Il Presidente della Camera Penale



La Presidente



Il Presidente aggiunto

